

# **Avv. Costantino Morena**

70125 BARI – Via CARNIA n. 39-41  
75022 IRSINA (MT) – Via R. GRIECO n. 37  
Tel/Fax (+39) 0835/629151 - Cell. (+39) 338/1563854  
e-mail: [costantinomorena@alice.it](mailto:costantinomorena@alice.it)  
[www.studiolegalemorena.it](http://www.studiolegalemorena.it)  
P. IVA 06914900722 – C.F. MRNCTN80L22L425T

## **TRIBUNALE DI MATERA**

### **SEZIONE LAVORO**

#### **Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.**

#### **e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR**

\*\*\*\*\*

Nell'interesse della **Prof.ssa Maria POP (C.F.PPOMRA74P69Z129S)** nato a Viseu de Sus (ROMANIA) il 29.09.1974 e residente in Irsina (MT) alla Via P. Gobetti n. 20, rappresentata e difesa **dall'Avv. Costantino MORENA (C.F. MRNCTN80L22L425T)** e dall'**Abogado e Avvocato Stabilito Luigina VELONA'** (C.F.VLNLGN68L69C352X), giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Costantino Morena, corrente in **Irsina (MT) alla Via R. Grieco n. 37**, (Tel./Fax: 0835/629151; e-mail PEC: [morena.costantino@avvocatibari.legalmail.it](mailto:morena.costantino@avvocatibari.legalmail.it)), cui inviare gli avvisi ex art. 134 c.p.c. novellato)

- **RICORRENTE** -

### **CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Scientifica**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma (RM) al Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (PZ) sita in Vico Diciotto agosto 1860;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Potenza (PZ) alla Piazza delle Regioni, C.F. 96013630767, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (PZ) sita in Vico Diciotto agosto 1860;

- **Ambito Territoriale per la Provincia di Matera Ufficio IV**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Matera (MT) alla Via Siris s.n.c, C.F. 80001420779, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (PZ) sita in Vico Diciotto agosto 1860;



**- I.I.S. "G.B. Pentasuglia" - Istituto Tecnico - Settore Tecnologico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate**, corrente in Matera (MT) lla Via E. Mattei s.n.c., C.F. 80002480772, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (PZ) sita in Vico Diciotto agosto 1860;

**- RESISTENTI -**

#### **NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie provvisorie di Circolo e di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Matera, in cui la ricorrente risulta essere inserita, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

**- POTENZIALI RESISTENTI -**

#### **PREMESSO IN FATTO**

- Che, in data 19.06.2017, la ricorrente presentava domanda di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto di fascia II per la classe di concorso A034, per la provincia di Matera, per il Triennio 2017/2020, indicando come "scuola capofila" = l'Istituto **I.I.S. "G.B. Pentasuglia" - Istituto Tecnico - Settore Tecnologico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate**, corrente in Matera (MT) lla Via E. Mattei s.n.c.;

- Che, in seguito di detta domanda, alla Prof.ssa Maria Pop , sulla base di titoli di accesso, veniva attribuito, relativamente al percorso abilitativo, un punteggio pari a 14 punti, in applicazione dei punti A.1 e A.5 della Tabella del D.M. 374/2017;

- Che, la ricorrente, nelle forme e modi di legge, presentava reclamo, con il quale richiedeva l'attribuzione del punteggio di cui al punto A.4. della Tabella A, del D.M. 374/2017, ai sensi dell'art.4 bis;

- Che l'istituto **I.I.S. "G.B. Pentasuglia" - Istituto Tecnico - Settore Tecnologico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate** accoglieva detto reclamo e, per l'effetto, veniva attribuito, alla Prof.ssa Pop, un punteggio complessivo di 143 punti, di cui 60 per quanto concerne il percorso abilitativo;

- Che, l'esponente, quindi, a far data dal 2017, veniva inserita nelle graduatorie provvisorie di II fascia il con punteggio di 143 punti;

- Che, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, in virtù della citata posizione in graduatoria, la Prof.ssa Maria Pop prestava servizio, in qualità di docente/supplente, presso l'Istituto Tecnico Commerciale e Geometra "Loperfido-Olivetti" di Matera (MTTD066000B) e l' I.I.S. "G.B. Pentasuglia" di Matera (MTISO1200R);



- Che, il **sabato 22.09.2018** alle ore **12.55**, il Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico "G. Pentasuglia" inoltrava all'indirizzo e-mail della Prof.ssa Maria Pop una missiva dal seguente tenore: *"Dalla documentazione agli atti della scuola non si evince il superamento di prove selettive per il percorso abilitante equivalente ai percorsi TFA, PAS, SISS o altro, tale da giustificare l'attribuzione del punteggio aggiuntivo nella graduatoria provinciale, pertanto si chiede **entro le ore 09.00 del 25 settembre 2018**, copia del titolo del percorso abilitante riconosciuto dal MIUR, da cui si evince che l'accesso allo stesso sia stato preceduto dal superamento di prove selettive. Nell'eventualità che entro tale data non sia pervenuta la documentazione richiesta, l'amministrazione in autotutela rettificherà il punteggio assegnato in precedenza"*

- Che la Prof.ssa Pop, per il tramite dell'odierno scrivente, in data 24 settembre 2018, alle ore 22.17, inoltrava una nota illustrativa al Dirigente Scolastico (con documenti allegati) la quale restava inevasa;

- Che, in data 26.09.2018, il Dirigente scolastico dell'IIS "G.B.Pentasuglia" emanava il Decreto in autotutela n. prot. 0008496, con cui inseriva la Prof.ssa Maria Pop, nella graduatoria provvisoria di II fascia, con il punteggio di 89 punti totali;

Che detto decreto non veniva comunicato alla Prof.ssa Maria Pop, né tramite invio di plico raccomandato alla propria residenza né, tantomeno, presso lo studio del sottoscritto difensore, a mezzo posta ovvero PEC, in cui la medesima si era domiciliata *"ai fini della presente procedura"*;

- Che la Prof.ssa Maria Pop prendeva contezza della rettifica del proprio punteggio, soltanto in seguito alla consultazione del sito: <https://trasparenza-pa.net>;

\*\*\*

Tanto premesso, è interesse della Prof.ssa Maria Pop agire in giudizio per richiedere il riconoscimento, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di II^ fascia per il triennio 2017/2020 - Ambito territoriale della Provincia di Matera dell'ulteriore punteggio di 72 punti, con conseguente rettifica delle predette graduatorie, ovvero, in alternativa, dell'ulteriore punteggio di 60, precedentemente attribuite dalla dirigenza dell'I.I.S. "G.B.Pentasuglia", previa eventuale disapplicazione dei seguenti documenti:

- Decreto in sede di autotutela, prot 0008496 del 26.09.2018, mediante il quale il Dirigente dell'I.I.S. "G.B.Pentasuglia" di Matera provvedeva a rettificare il punteggio, attribuito alla Prof.ssa Maria Pop;

- Delle graduatorie di Circolo e di Istituto di II^ fascia docenti per il triennio 2017/2020 per la classe di concorso A034 - Ambito territoriale della Provincia di Matera, rettificate in seguito al citato provvedimento



per i seguenti

## MOTIVI

### **A) Sulla giurisdizione dell'A.G.O.**

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

\*\*\*\*\*

### **B. Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990.**

La nota prot. 0008496 del 26.09.2018, con cui il Dirigente dell'I.I.S. "G.B. Pentasuglia" di Matera ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare il punteggio attribuito in precedenza, è illegittima per difetto di motivazione.

Infatti, dalla lettura del provvedimento, si evince che il Dirigente Scolastico ha posto alla base della rettifica una generica motivazione, non certo idonea a soddisfare le condizioni previste dalla Legge 241/90.

L'obbligo di motivazione del provvedimento è codificato dall'art. 3 della legge 241/1990. La normativa dispone in capo all'amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare nelle motivazioni i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

L'irregolarità del provvedimento impugnato per incompletezza e per difetto di motivazione ha come conseguenza l'illegittimità del medesimo con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Infatti, il comma 1 del nuovo art. 21 septies, Legge 241/1990 precisa che *"E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali"*.

La mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre presenti nell'attività amministrativa anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro.



In ogni caso, anche se nella fattispecie che ci occupa non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma di atto gestionale avente natura privatistica, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico - giuridico che ha condotto alla decisione deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..

Detta circostanza conduce alla paradossale situazione per cui l'esponente non ha ben chiaro il motivo per cui sia stato rettificato il punto assegnato in sede di istanza di inserimento in graduatoria.

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

### **C. Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica per omessa comunicazione di avvio del procedimento.**

Nel caso di specie la nota prot. n. 0008496 del 26.09.2018, con cui il Dirigente dell'I.I.S. "G.B. Pentasuglia" di Matera ha provveduto a rettificare il punteggio attribuito alla Prof.ssa Maria Pop, non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso"* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (**T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138**). In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Indubbiamente non può certo definirsi "comunicazione di avvio del procedimento", la missiva del 22.09.2018, in quanto, palesemente priva degli elementi di cui all'art. 8 della Legge 241/90<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;



Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di seconda fascia per il periodo dell'ulteriore punteggio di 60 ovvero quello maggiore di 72, con conseguente rettifica delle predette graduatorie del personale docente di II<sup>a</sup> fascia.

**D. Sull'illegittimità/nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa del cittadino ed, in particolar modo, dell'articolo 3, comma IV, della Legge 241/90**

In ultima analisi, relativamente alle violazioni della Legge 241/90, occorre evidenziare, altresì, che il procedimento amministrativo (irregolarmente avviato) è stato gestito in maniera tale da frustrare il diritto di difesa del cittadino, atteso che la Dirigenza della "Scuola Capofila" ha richiesto la documentazione "*attestante la validità dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo*", nella tarda mattinata di una giornata di sabato (ore 12.55) con termine fino alle ore 09.00 del martedì successivo, per la produzione della stessa.

Indubbiamente, un così breve lasso di tempo (comprensivo della domenica) non poteva certo garantire, alla Prof.ssa Pop, la possibilità di reperire ulteriori documenti, presso la propria Università ubicata in Romania e, pertanto, è stato leso il diritto alla difesa, riconosciuto, alla medesima, dal nostro ordinamento.

In tale sede, occorre, inoltre, evidenziare che il Decreto in sede di autotutela non indica le modalità di impugnazione, in violazione dell'articolo 3, comma IV, della Legge 241/90 e, quindi, anche sotto il predetto profilo, il provvedimento è stato emesso in violazione del diritto di difesa, in capo al cittadino.

**E. Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio. Nel merito**

Dall'esame del decreto impugnato si desume una evidente discrepanza di punteggio rispetto a quello precedente riconosciuto in seguito al reclamo, inoltrato nei termini e modi di legge, dalla Prof.ssa Maria Pop, con il quale veniva attribuito alla stessa un punteggio complessivo di 143 di cui 60 per il percorso abilitativo, ai sensi dell'art. 4 bis del D.M. 374/2017.

Nel citato provvedimento, infatti, si legge che, dopo più di un anno dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, il Dirigente scolastico rilevava: "*l'opportunità di rivalutare la corrispondenza dei titoli posseduti dal docente con il punteggio attribuito e constatato che alla prof.ssa Pop Maria è stato erroneamente attribuito il punteggio*

---

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;  
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.



di 60 punti sul presupposto non documentato di trovarsi nelle condizioni di leggi di cui al richiamato Decreto Ministeriale" e, pertanto, si attribuiva, all'odierna ricorrente, un punteggio complessivo di 89 di cui 14 per l'abilitazione.

Orbene, in tal senso, occorre evidenziare che tale rettifica risulta essere effettuata in violazione del D.M. 374/2017 e della Nota ministeriale 25196 dello 01.06.2017.

Infatti, la Prof.ssa Maria Pop si è abilitata all'insegnamento in Romania (suo Paese di origine) ed ha presentato, con nota del 10.03.2014, domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale presso il MIUR che, al termine del procedimento, così disponeva: *"Il titolo di formazione professionale: "Diplomă de Licență în profilul Chimie, specializarea Chimie, Seria R Nr.129751, rilasciato il 29.06.2001, **comprensivo della formazione didattico-pedagogica**, conseguito presso l'Università "De Vest" di Timișoara nella sessione di giugno 1999, posseduto dalla prof.ssa Maria POP, cittadina italiana, nata a Viseu de Sus (Romania) il 29.09.1974, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso: 13/A – Chimica e tecnologie chimiche".*

Orbene il summenzionato titolo, richiamato nel decreto, può, indubbiamente, essere definito una laurea in scienze della formazione, con indirizzo chimico, atteso che, in Romania, il corso di studi abilitante all'insegnamento di una determinata disciplina ha una durata di quattro anni, per accedervi bisogna superare una prova preselettiva e, soprattutto, è differente dal percorso didattico prodromico al conseguimento della laurea (nella medesima materia) destinata ad altri sbocchi lavorativi.

Quanto affermato trova riscontro nella documentazione in atti, in particolare nel certificato rilasciato dall'Università "De Vest", in data 19.10.2018, in cui, nella traduzione italiana, si legge: *"Precisiamo che la sig.ra POP MARIA è diventata studentessa nella nostra facoltà in seguito all'esame di ammissione sostenuto nel mese di luglio 1995"*, nonché dal *"Diplomă de Licență în profilul Chimie, specializarea Chimie, Seria R Nr.129751, rilasciato il 29.06.2001 ed, in particolar modo, dall'attestazione rilasciata dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania in cui si legge: **"Si attesta che il Titolo di Laurea, indirizzo Chimica, specializzazione Chimica, serie R. n. 0129751, rilasciato alla sig.ra POP I. MARIA... ommissis.. compie le condizioni di formazione previste dalla Direttiva 2005/36/CE 11 e), avendo una durata di 4 anni (studi accademici a lunga durata) e conferisce, in Romania, il diritto d'insegnare la materia di chimica a livello della scuola secondaria di primo e secondo grado, per i gruppi di età 10-14 anni – scuola secondaria di primo grado e 14-18 – scuola secondaria di secondo grado"***



Alla stregua di quanto sopra, si ritiene fondato il diritto della Prof.ssa all'attribuzione di 72 punti, relativamente al percorso abilitativo, secondo la Tabella A "Titoli abilitanti all'accesso in graduatoria" punto A.4. lettera e<sup>2</sup>, atteso che la nota MIUR del 13.06.2017, Prot. n. 26666 ha così precisato: *"Considerata, infine, la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045/15/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche) il decreto dispone all'articolo 6 quanto segue: "Ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto di equipollenza dal M.I.U.R. ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento."*

Per le ragioni sopra espresse, la Prof.ssa Maria POP chiede l'annullamento del decreto in autotutela prot. n. 0008496 del 26.09.2018 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "G.B. Pentasuglia" di Matera, con conseguente assegnazione del punteggio di 72, relativamente al titolo abilitativo, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 374/2017, ovvero, in subordine, della conferma dell'ulteriore punteggio di 60, per titolo abilitativo, già precedentemente attribuito alla medesima.

---

<sup>2</sup> e) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori - punti 72

(di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato). Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e conseguiti a seguito della frequenza di un percorso di abilitazione all'insegnamento, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1., sono attribuiti gli stessi punteggi di cui al presente punto A4, a seconda che i citati titoli siano riconosciuti dal decreto del MIUR come analoghi ai percorsi di cui alle lettere: a) b) c) d) e)



### **F. Sulla sussistenza del fumus boni iuris e sul periculum in mora**

Relativamente al *fumus boni iuris*, si ritiene che la domanda possa incontrare accoglimento, in virtù di quanto precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso.

Per quanto concerne la sussistenza del *periculum in mora* si evidenzia che risulta essere chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie definitive di seconda fascia del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, atteso che il punteggio in graduatoria risulta essere il criterio adottato dagli Istituti di istruzione secondaria, posto alla base dell'individuazione degli "aspiranti a supplenza"

\*\*\*\*\*

**P.Q.M.**

La ricorrente, come in epigrafe domiciliata e difesa,

**RICORRE**

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del **Tribunale di Matera**, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

### **IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA**

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto in autotutela prot. n. 0008496 del 26.09.2018 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "G.B. Pentasuglia" di Matera, con conseguente ordine a parte resistente di attribuire il punteggio già precedentemente indicato nelle graduatorie di II ^ fascia docenti per il triennio 2017/2020 – ambito territoriale della Provincia di Matera, pari a complessivi 143 punti, di cui 60 relativamente ai titoli abilitativi



### NEL MERITO

- per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento prot. n. 0008496 del 26.09.2018 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "G.B. Pentasuglia" di Matera comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente attribuzione del punteggio aggiuntivo di 72 punti secondo quanto previsto dal D.M. 374/2017 ovvero, in via subordinata, il punteggio già precedentemente indicato nelle graduatorie di II ^ fascia docenti per il triennio 2017/2020 – ambito territoriale della Provincia di Matera, pari a complessivi 143 punti, di cui 60 relativamente ai titoli abilitativi

- per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie;

Con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.

### IN VIA ISTRUTTORIA:

- Ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si producono in allegato:

- 01) Autocertificazione reddituale
- 02) Decreto in Autotuela prot. n. 0008496 del 26.09.2018 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "G.B. Pentasuglia"
- 03) Domanda di inserimento graduatorie II fascia
- 04) Reclamo avverso la graduatoria di II fascia
- 05) Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Seconda Fascia del 13.09.2017
- 06) Contatti di Lavoro a.s. 2017/2018 e 2018/19
- 07) Comunicazione Dirigente Scolastico del 22.09.2018
- 08) Nota Avv. Morena (con allegati) del 24.09.2018
- 09) Decreto Ministeriale prot. 714 dello 08.10.2014riconoscimento titolo Prof.ssa Maria Pop
- 10) Certificato Università "de Vest"
- 11) Attestazione Ministero Educazione della Romania
- 12) Certificato immissione in ruolo

### DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77



D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Irsina – Matera, data deposito

Abg. e Avv. Stab. Luigina Velonà

Avv. Costantino Morena

L'Abogado e Avvocato Stabilito Luigina Velonà e l'Avv. Costantino Morena, dichiarano di agire di intesa ai sensi dell'art. 8 del Dlgs. 96/2001.

Irsina – Matera, data deposito

Abg. e Avv. Stab. Luigina Velonà

Avv. Costantino Morena

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nella vigente graduatoria di istituto e di circolo per i docenti di II<sup>a</sup> fascia – Ambito Territoriale di Matera, valide per gli anni 2017/2020, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del MIUR, ove è stata creata una apposita pagina sul sito istituzionale, in cui vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **fa istanza**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e, quindi:

a) Quanto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Scientifica, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, all'Ambito territoriale per la Provincia di Matera Ufficio IV<sub>2</sub> all' I.I.S. "G.B. Pentasuglia" – Istituto Tecnico – Settore Tecnologico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, presso l'Avvocatura Distrettuale dello stato di Potenza sita in Vico 18 agosto 1860, 85100 Potenza.



b) Quanto agli eventuali controinteressati, disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato nell'apposita pagina del sito istituzionale del MIUR secondo la procedura da quest'ultimo indicata.

Con osservanza

Irsina – Matera, data deposito

Abg. e Avv. Stab. Luigina Velonà

Avv. Costantino Morena

L'Abogado e Avvocato Stabilito Luigina Velonà e l'Avv. Costantino Morena, dichiarano di agire di intesa ai sensi dell'art. 8 del Dlgs. 96/2001.

Irsina – Matera, data deposito

Abg. e Avv. Stab. Luigina Velonà

Avv. Costantino Morena

